

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1168

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA Antonio, BONATESTA,
PELLICINI, SERVELLO, PEDRIZZI, CARUSO Antonino,
RAGNO, FLORINO, CURTO, MAGNALBÒ, BEVILACQUA e
SPECCHIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2002

Modifica dell’articolo 33, comma 5, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, recante legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale
e i diritti delle persone handicappate

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante disposizioni per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, fu voluta dal legislatore per garantire il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia delle persone disabili, promuovendone la piena integrazione nella famiglia e nella società.

La formulazione vigente del comma 5 dell'articolo 33 della legge in oggetto, a causa della sua equivoca espressione, ha generato alcuni dubbi interpretativi che hanno portato, specie in sede giudiziaria, alla elaborazione di orientamenti restrittivi che mortificano la *ratio* stessa della norma che è quella di assicurare e affidare, nella nostra società, l'assistenza del portatore grave di *handicap* al proprio nucleo familiare.

Nel tentativo di fugare tali dubbi e di rafforzare la tutela dei portatori di *handicap* - anche sulla scia della recente legge 8 marzo 2000, n. 53, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il

coordinamento dei tempi delle città, che all'articolo 19 non prevede più come requisito la convivenza con il portatore di *handicap* - con il presente disegno di legge si propone la modifica dell'articolo 33 della legge n.104 del 1992.

Giova ricordare che le circolari del Ministero delle finanze del 9 luglio 1997 e del 7 ottobre 1998 fanno riferimento, per poter dare corso all'applicazione dell'agevolazione in questione, alla necessità di trovare «adeguata sostituzione con dipendente dello stesso o di altro profilo».

Risulta, tra l'altro, che una copiosa giurisprudenza amministrativa ha più volte censurato l'interpretazione restrittiva operata dal Ministero nei confronti degli aventi diritto.

Sarebbe pertanto opportuno rimuovere tali limitazioni in quanto disposte e previste con atti interpretativi che, nel caso di specie, si pongono in palese contrasto con la *ratio* della disposizione agevolativa, creando notevoli disagi a coloro che, nella pienezza del loro diritto, ne chiedono l'applicazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1

1. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che ha necessità di collaborare all'assistenza continua di un parente o di un affine entro il terzo grado handicappato, ha diritto ad essere assegnato o trasferito presso la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona bisognosa di assistenza sempre che, presso tale sede, vi sia vacanza di posto. Permanendo l'esigenza di assistenza, lo stesso non può, senza il suo espresso consenso, essere trasferito ad altra sede. Tale beneficio, in relazione a ciascun portatore di *handicap*, una volta concesso non può essere richiesto da nessun altro soggetto in possesso dei suddetti requisiti».

